

5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15, della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.

6. Come disposto dall'art. 20, comma c), della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

Contributo delle banche di credito cooperativo

1. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

	<i>Fasce e importo</i>	<i>Parametri</i>	
		<i>Numero soci</i>	<i>Totale attivo (migliaia di Euro)</i>
a)	€ 1.980,00	fino a 980	fino a 124.000
b)	€ 3.745,00	da 981 a 1680	da 124.001 a 290.000
c)	€ 6.660,00	oltre 1680	oltre 290.000

Art. 3.

Contributo delle società di mutuo soccorso

1. Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

<i>Fasce</i>	<i>Importo (in euro)</i>	<i>Numero soci</i>	<i>Contributi mutualistici (in euro)</i>
a	€ 280,00	fino a 1.000	fino a 100.000
b	€ 560,00	da 1.001 a 10.000	da 100.001 a 500.000
c	€ 840,00	oltre 10.000	oltre 500.000

Art. 4.

Calcolo del contributo

1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2014 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2014.

Art. 5.

Limitazioni ed eccezioni

1. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2015/2016 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma – per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie - l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6 del presente decreto.

2. Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2015.

